

STATUTO

CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTAGNANA PD VIA LUPPIA
ALBERI 3

Numero REA: PD - 312583

Codice fiscale: 03458380288

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 4.549 DI REP. E N. 3.040 DI RACC.	
Statuto della società	
"CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	

TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel comune di Montagnana (PD), la	
Società cooperativa denominata "Crescere Insieme Società	
cooperativa sociale".	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
Art 3 (scopo mutualistico)	
La cooperativa conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991	
non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
generale della comunità alla promozione umana ed	
all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
lo spirito mutualistico e solidaristico.	
La cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il	
principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la	
gestione in forma associata, continuità di occupazione	
lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
professionali per i soci lavoratori.	

	La Cooperativa perseguirà le finalità sociali attraverso la	
	gestione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381, di servizi socio-sanitari a favore	
	di persone con disabilità e/o disagio, servizi assistenziali	
	ed educativi (di natura semi residenziale e residenziale),	
	sanitari, di educazione, istruzione, formazione	
	professionale ed extrascolastica (comprese le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa) in un	
	autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione	
	privata.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti,	
	predisposti dagli amministratori, devono essere approvati	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie. La Cooperativa può operare anche con terzi	
	non soci. Per il raggiungimento degli scopi indicati la	
	Cooperativa è impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo. La valorizzazione, il	
	mantenimento ed il miglioramento continuo della qualità del	
	servizio erogato e dei rapporti con i propri interlocutori	
	sono al centro degli interessi della Cooperativa. Essa	

	promuove le proprie attività adottando un comportamento	
	socialmente responsabile, nel rispetto dei diritti dei	
	lavoratori, degli utenti, dei fornitori, della comunità,	
	della Pubblica Amministrazione e di ogni persona o Ente con	
	cui venga in contatto.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto	
	perseguimento dell'oggetto sociale si ispira ai principi che	
	sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in	
	rapporto ad essi agisce. La Cooperativa intende realizzare i	
	propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle	
	risorse del territorio e della comunità, del volontariato,	
	dei fruitori dei servizi e degli altri enti con finalità di	
	solidarietà sociale. (attua inoltre anche l'autogestione	
	responsabile dell'impresa). Si promuove e valorizza il	
	servizio civile volontario.	
	Art. 4 (oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita dall'articolo precedente la cooperativa ha come	
	oggetto la gestione di:	
	- attività e servizi socio sanitari riabilitativi,	
	educativi, occupazionali in strutture semi-residenziali e/o	
	residenziali;	
	- attività produttive e commerciali con valenza educativa e	
	terapeutica tramite la gestione di centri occupazionali	
	finalizzati all'avviamento lavorativo di soggetti	

	caratterizzati da disagio psico-fisico e / o sociale;	
	- attività di laboratorio e di addestramento professionale a	
	favore di ragazzi in percorsi rieducativi, propedeutici al	
	recupero di capacità lavorative; gestione di laboratori	
	protetti permanenti e percorsi di lavoro guidato rivolti a	
	soggetti con disabilità e/o disagio sociale;	
	- servizi residenziali e semi residenziali di accoglienza,	
	socializzazione e di animazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza socio-sanitaria,	
	educativa, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso	
	la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di	
	accoglienza;	
	- attività di consulenza e formazione;	
	- attività di sensibilizzazione e di animazione della	
	comunità locale entro cui opera al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	- formazione e Gestione di attività nell'ambito del tema	
	"Cooperazione allo Sviluppo";	
	La cooperativa può svolgere inoltre ogni altra attività,	
	riconducibile alle cooperative iscritte al Registro delle	
	Cooperative come tipo A o connessa all'oggetto sociale o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	

	esercizio di professioni riservate, per il cui svolgimento è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi.	
	La cooperativa potrà stipulare convenzioni, nonché	
	partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati direttamente o indirettamente anche in A.T.I. per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o	
	organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59	
	ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può	
	dotarsi di ogni attrezzatura, macchine, mobili ed immobili	
	utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le	
	operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute	
	utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore	
	perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare	
	accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di	

	collegamento con soggetti pubblici e privati che possono	
	facilitare l'esercizio dell'attività sociale. La Cooperativa	
	può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite con apposito Regolamento	
	approvato dall'Assemblea sociale. Può altresì ottenere	
	contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature,	
	apparecchiature e arredamenti, nonché con l'impegno che, nel	
	caso di scioglimento o di cessazione dell'attività fatte	
	salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi	
	vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente	
	concedente.	
	<u>TITOLO III</u>	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) <u>soci lavoratori</u> , che prestano attività di lavoro	
	remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai	

	fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto	
	di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi	
	della legge in vigore in materia di socio lavoratore.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche	
	aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che	
	abbiano maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale;	
	b) <u>soci volontari</u> , che prestano attività di lavoro a titolo	
	di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento)	
	del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in	
	esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente,	
	senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per	
	fini di solidarietà.	
	Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche	
	pubbliche o private.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	

	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che sono in grado di concorrere,	
	ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio	
	di parità del trattamento la durata del periodo di	
	inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della	
	Cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura uguale a quella prevista	
	per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci	
	lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può	
	essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche	

	in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi	
	di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla	
	categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee	
	ed esercita il diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio. Non può	
	rappresentare in assemblea altri soci. Il socio speciale non	
	può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli	
	altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della Cooperativa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il	
	Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato,	
	secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo	
	7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il	
	Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento	
	di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i	
	termini e le modalità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere	
	iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo	
	stabilito dall'Assemblea dei soci né superiore al limite	
	massimo fissato dalla legge;	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti commi b) e c) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	2. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla	
	elezione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla	
	Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali	
	regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni od appunti relativi	

	alla gestione sociale;	
	d) esaminare, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta	
	scritta, il libro soci ed il libro dei verbali delle	
	assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste	
	dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del	
	Comitato Esecutivo ove nominato.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi	
	da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e	
	con gli interessi della Cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla	

	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità	
	della quota)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto	
	verso la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Decorso due anni dall'ingresso in Cooperativa il socio può	
	recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre	
	mesi.	
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne	
	dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o	
	presentarla personalmente all'Organo amministrativo.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo	
	amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	con il socio, si risolve di diritto con la stessa data del	
	rapporto sociale.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	

	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti	
	previsti per la partecipazione alla Società;	
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal precedente articolo 5;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti	
	che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del	
	rapporto;	
	d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Cooperativa;	
	e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere	
	deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia	
	visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia	
	subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o	
	per giustificato motivo soggettivo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione	

	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione	
	del provvedimento.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata	
	a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita	
	riserva indisponibile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	

	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di €. 25 (venticinque) ciascuna.	
	Le azioni sono emesse su richiesta del socio altrimenti la	

	qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel	
	libro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in	
	occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla	
	Società ed agli altri soci della medesima. La Società può	
	acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori	
	nel limite degli utili distribuibili e delle riserve	
	disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente	
	approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni	
	non può eccedere il valore nominale delle medesime	
	maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale	
	derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	

	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione e l'importo minimo	
	che ciascun socio è tenuto a sottoscrivere;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione persone	
	fisiche, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano	
	anche soci cooperatori, spetta 1 voto.	
	Ai detentori delle azioni di sovvenzione persone giuridiche	
	spetta un voto per ogni 5.000 (cinquemila) Euro di valore	
	nominale di azioni possedute, fino ad un massimo di 5	
	(cinque).	
	I soci sovventori persona giuridica nella domanda di	
	ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano	
	la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	

	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle azioni a norma del precedente articolo.	
	<u>TITOLO V</u>	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Patrimonio)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	3) dagli eventuali ristorni erogati mediante aumento	
	gratuito del capitale sociale di cui all'art. 22;	
	4) dalle eventuali rivalutazioni del capitale sociale di cui	
	all'art. 23, comma 4, lettera c).	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 23;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie	
	azioni cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Art. 22 (Ristorno)	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dal secondo comma dell'art. 2364 C.C..	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59;	

	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni	
	proprie cedute dai soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla	
	lettera f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Organo di controllo: Collegio dei Sindaci, Sindaco	
	effettivo , Revisore dei conti.	
	Art. 25 (Assemblee)	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a	
	garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio	
	avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza. La convocazione dovrà contenere l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	

	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il	
	Collegio Sindacale. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) determina il valore minimo della quota sociale che dovrà	
	essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori e delibera	
	sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;	
	3) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del	
	presente statuto;	
	4) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;	
	5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato	
	alla revisione legale dei conti;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla	
	revisione legale dei conti;	

	7) approva i regolamenti che determinano i criteri e le	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	con le maggioranze previste dall'art. 2521, ultimo comma,	
	del Codice Civile;	
	8) delibera sulla compra vendita di immobili;	
	9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 22 del presente statuto;	
	10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	il programma di mobilità;	
	11) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	

	senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data	
	della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;	
	- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi	
	poteri;	
	- le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano	
	presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero	
	dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti	
	presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione,	
	quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese	
	col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti,	

	eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è	
	sufficiente la maggioranza relativa.	
	Art. 28 (Elezioni cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relative, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti del capitale	
	sottoscritto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci oltre a	
	sé stesso.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza da uno dei Vice Presidenti	
	(con priorità al Vice Presidente più anziano), ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità	
	della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i	
	risultati delle votazioni.	
	In ogni caso, le deliberazioni devono risultare da verbale	
	redatto e sottoscritto nei modi di legge.	
	Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri, eletti	
	dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.	
	Qualunque sia il numero dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione, dovranno essere rappresentate almeno due	
	categorie di soci operatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno in	
	occasione della prima seduta il Presidente e un Vice	
	Presidente.	
	L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata	

	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi. Il mandato scade con la	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile, gli	
	amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di	
	amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo	
	dell'Organo amministrativo della Cooperativa. La mancanza di	
	tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di	
	amministratore.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	A norma dell'art. 2365 comma secondo del Codice Civile è	
	attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza	
	all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di	

	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli	
	amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni centoventi giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire	
	direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni	
	rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni	
	ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile della cooperativa; quando	
	elaborati, esamina i piani strategici, industriali e	
	finanziari della cooperativa; valuta, sulla base della	
	relazione degli organi delegati, il generale andamento della	

	gestione.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente o dal	
	Vice Presidente o da un amministratore delegato tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata,	
	telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di	
	ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi. In	
	caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato anche senza	
	l'osservanza del termine e delle modalità come sopra	
	stabilite, purché la convocazione avvenga anche solo in via	
	telefonica almeno 24 ore prima della riunione.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di	
	amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa l'organo	
	amministrativo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	

	Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, da uno	
	dei Vice Presidenti (con priorità al Vice Presidente più	
	anziano) ovvero, in mancanza, dall'amministratore delegato	
	più anziano di età presente o, in mancanza anche di questi,	
	dall'amministratore designato dai membri presenti	
	all'adunanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono	
	risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto	
	l'adunanza e dal segretario (che può essere scelto anche	
	all'infuori dei componenti del Consiglio).	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del Codice Civile,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da soci	
	cooperatori e comunque amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	Se vengono meno i due terzi degli amministratori, anche	
	quelli rimasti in carica decadono e questi ultimi devono	
	convocare l'Assemblea perché provveda a nominare il nuovo	
	Consiglio; in mancanza l'Assemblea sarà convocata dal	
	Collegio sindacale.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, ove nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta al	
	Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice	
	Presidente vicario.	
	La rappresentanza legale spetta anche ai consiglieri	
	delegati, nei limiti delle relative deleghe, in via tra loro	
	disgiunta.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 37 - (Organo di controllo)	
	Qualora obbligatorio o ritenuto opportuno, sarà nominato un	

	sindaco effettivo o un collegio sindacale composto da tre	
	sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di	
	legge.	
	Il sindaco effettivo o il collegio sindacale è nominato dai	
	soci, salva la facoltà dei possessori di strumenti	
	finanziari dotati di diritti di amministrazione di eleggere	
	sino ad un terzo dei componenti del collegio sindacale o	
	comunque nel limite massimo di legge.	
	L'organo di controllo, con i poteri di cui all'art. 2403 bis	
	del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo relaziona, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica. La revisione legale dei conti,	
	qualora sia obbligatoria per legge o ritenuta opportuna,	
	sarà esercitata dall'organo di controllo salvo che	
	l'assemblea deliberi di nominare un revisore legale o una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Qualora la revisione legale sia esercitata dall'organo di	
	controllo, il sindaco effettivo o tutti i membri del	

	collegio sindacale dovranno essere revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutati;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci,	
	eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23,	
	lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi	
	forma.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società.	
	Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale	
	eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4,	
	lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile	
	contenente la "disciplina delle Società Cooperative", a	
	norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	

[illegible]

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE MUI.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.